

1830/15 I 15.12.15



PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA CATANIA

Linee guida in materia di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 legge n. 162/2014 di conversione del D.L. n. 132/2014 e in materia di divorzio breve

La legge del 10 novembre 2014 n. 162 di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 contiene “ *misure urgenti di **degiurisdizionalizzazione** ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*”.

La normativa in esame dà attuazione alle direttive dell'Unione Europea (risoluzione del Parlamento europeo del 15 ottobre 2011) che sollecita gli Stati membri ad elaborare **soluzioni alternative delle controversie (Alternative Dispute Resolution - A.D.R.)** per snellire il carico giudiziario, consentendo alle parti di evitare le tradizionali procedure arbitrali e offrire **un'alternativa rapida ed economica di soluzione delle controversie** in materia civile, commerciale e familiare senza tuttavia pregiudicare l'accesso alla giustizia.

Una delle novità più rilevanti della nuova normativa sulla negoziazione assistita riguarda per l'appunto la materia delle separazioni e dei divorzi.

L'art. 6 prevede la possibilità di concludere una “*Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.*”.

Il citato **articolo affida al Procuratore della Repubblica** - quale organo che, ai sensi dell'art. 73 O.G. “ *veglia sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia*” e quale organo il cui intervento è previsto come obbligatorio, dall'art. 70 c.p.c., in tutte le questioni di famiglia, a tutela dei figli - la **funzione di controllare gli atti di negoziazione**, sopra elencati, stipulati dalle parti con l'assistenza di **almeno un avvocato per parte** che vengono depositati presso la Segreteria civile del P.M. per ottenere il rilascio del relativo **nulla osta** (comma 2 prima parte) ovvero della relativa **autorizzazione** (comma 2 seconda parte).

L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione o di divorzio (comma 3).

La normativa sull'accordo di negoziazione assistita, in materia di separazioni e divorzi, va integrata con la legge n. 55 del 6 maggio 2015 (entrata in vigore il 26 maggio 2015) contenente “*disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione di beni tra i coniugi*” che ha introdotto il c.d. “divorzio breve”.

Gli accordi di negoziazione assistita diventano titoli per ottenere il divorzio, decorsi i nuovi termini previsti dalla legge n. 55 del 2015.

RICHIESTA DI NULLA OSTA

In assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 legge n. 104/1992 ovvero economicamente non autosufficienti.

L'accordo di negoziazione deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica che ne deve valutare la regolarità.

Sostanzialmente si tratta di un mero controllo di legittimità formale per accertare la presenza dei requisiti formali richiesti dalla norma:

1. assenza di figli minori, portatori di handicap, maggiorenni incapaci ovvero economicamente non autosufficienti;
2. assistenza di almeno un avvocato per parte, non dello stesso studio legale per evitare conflitto di interessi (art. 24 codice deontologico forense);
3. sottoscrizione dell'accordo dalle parti e dai legali, con la data dalla quale decorrono gli effetti;
4. certificazione dell'autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati.

Nell'accordo le parti devono espressamente dare atto:

5. di avere tentato di conciliare le parti;
6. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
7. della conformità dell'accordo alle norme imperative e di ordine pubblico;

E' necessario evidenziare che nel caso in cui l'accordo riguarda la modifica della condizioni di separazione e di divorzio, appare superfluo l'avviso di cui al punto 5.

Non deve essere depositata presso la Segreteria civile della Procura l'eventuale proposta di negoziazione, attivata ai sensi dell'art. 2 in quanto riguarda una fase procedimentale che non rileva ai fini del nulla osta o dell'autorizzazione. Il Pubblico Ministero esamina soltanto l'accordo di negoziazione assistita stipulato tra le parti.

Entro un congruo termine il Pubblico Ministero adotterà il provvedimento di rilascio o diniego del nulla osta che sarà adeguatamente motivato.

L'eventuale diniego del nulla osta consentirà comunque alle parti di eliminare eventuali irregolarità in modo da consentire la riproposizione dell'accordo.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 legge n. 104/1992 ovvero economicamente non autosufficienti.

Ai requisiti formali sopra indicati va aggiunto quanto di seguito indicato:

- dare atto che *“gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”* adempimento che non può esaurirsi semplicemente con l’inserimento di tale formula nel testo dell’accordo, ma deve comportare una seria attività di mediazione dei legali nell’interesse preminente dei figli minori;
- rispetto del termine ordinatorio di dieci giorni, tra la sottoscrizione dell’accordo e il deposito presso la Procura della Repubblica.

Il provvedimento di autorizzazione o di diniego sarà emesso entro un termine congruo e compatibile con l’esame del caso concreto, tenendo conto che eventuali criticità potranno formare oggetto di sollecitazione del P.M. ai difensori per allegare documentazione mancante o per apportare eventuali integrazioni o modifiche.

L’eventuale diniego di autorizzazione, adeguatamente motivato, allorquando l’accordo non risponde all’interesse dei figli sarà trasmesso al Presidente del Tribunale nel termine ordinatorio di cinque giorni per la fase di sua competenza.

Il termine di dieci giorni, previsto per gli avvocati, per trasmettere all’Ufficiale di stato civile copia dell’accordo, autenticata dallo stesso, decorrerà dalla comunicazione via PEC che la Segreteria civile della Procura invierà al legale delegato o ad entrambi i legali delle parti.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO

A) Separazioni

- Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- Stato di famiglia;
- Certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- Originale dell’atto di negoziazione

B) Divorzio

- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato; copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati; o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6) o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’ Ufficiale dello stato civile (ex art. 12 legge n. 162/2014)
- certificato di matrimonio contenente l’annotazione della separazione
- una copia dell’atto di negoziazione
- stato di famiglia di entrambi i coniugi
- certificato di residenza di entrambi i coniugi

C) Modifiche

- Stato di famiglia e di residenza di ciascuno dei coniugi
- **In caso di modifica delle condizioni della separazione:** copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato; o copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati; o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall' Ufficiale dello stato civile (ex art. 12 legge n. 162/2014)
- **In caso di modifica delle condizioni di divorzio:** copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato; o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6) o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall' Ufficiale dello stato civile (ex art. 12 legge n. 162/2014)
- Una copia dell'atto di negoziazione

D) In tutti i casi

- laddove siano presenti figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti occorre produrre dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge relativa agli ultimi tre anni
- laddove siano presenti figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell' art. 3 legge n. 104/1992 occorre produrre certificazione sanitaria relativa all'handicap e documentazione attestante la percezione eventuale pensione di invalidità
- laddove si dia atto della esistenza di figli maggiorenni autosufficienti (non ritenendosi soddisfacente la semplice dichiarazione di genitori) occorre allegare autodichiarazione del figlio maggiorenne

Si dispone che le presenti linee guida vengano comunicate al Consiglio dell' Ordine degli avvocati di Catania e che siano pubblicate sul sito WEB della Procura della Repubblica di Catania.

Catania, 15 dicembre 2015

IL RPOCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.
Dott.ssa Marisa Scavo

